

---

**CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA  
COMUNITARIA DI:**

**“Design e sviluppo di un Reasoning System basato su Artificial Intelligence (AI) per la stesura di strumenti personalizzati per soggetti con Bisogni Educativi Speciali (BES)”**

In attivazione del PO FSE 2014-2020:

“Le nuove frontiere del diritto all’istruzione - fase 2 - Rimuovere le difficoltà di apprendimento, favorire una scuola inclusiva e preparare i cittadini responsabili e attivi del futuro (CUP C69E18000140001 – codice progetto 2018\_3\_1011\_IP.01)”, CIG\_8551533446

CIG: 8551533446

CUP: C69E18000140001

**Il servizio non è soggetto alla normativa dei CAM**

## INDICE

Premessa	4
Art. 1 – Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	5
<b>2.1 Analisi approfondita dei bisogni espressi dall'Ente appaltante e delle caratteristiche sempre in evoluzione del contesto di riferimento</b>	5
<b>2.2 Fornitura dell'architettura di sistema basata sull'AI</b>	5
<b>2.3 Analisi, selezione e validazione dei dati</b>	5
<b>2.4 Sviluppo e testing del modello proposto</b>	5
<b>2.5 Fornitura della versione definitiva e di attività di formazione per il personale che andrà ad utilizzare il modello proposto</b>	5
<b>2.6 Fornitura servizio di hosting</b>	6
<b>2.7 Modalità di esecuzione del servizio</b>	6
<b>2.8 Risorse professionali</b>	6
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	7
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	8
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	8
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	10
Art. 7 – Durata del contratto	10
Art. 8 – Importo del contratto	10
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	11
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	11
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	11
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	11
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	11
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	12
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore	13
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	13
Art. 17 – Subappalto	13
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	13
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	13
Art. 20 – Sicurezza	14
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	14
Art. 22 – Proprietà dei prodotti	14
Art. 23 – Trattamento dei dati personali	14
Art. 24 – Garanzia definitiva	15
Art. 25 – Obblighi assicurativi	15
Art. 26 – Penali	15
Art. 27 – Risoluzione del contratto	16
Art. 28 – Recesso	16
Art. 29 – Definizione delle controversie	16

Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	17
Art. 31 – Obblighi in materia di legalità	18
Art. 32 – Spese contrattuali	18
Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip	18
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione	18
Art. 35 – Norma di chiusura	18

## **Premessa**

L'educazione e l'istruzione sono diritti fondamentali della persona e presupposti indispensabili per la realizzazione individuale e comunitaria di ciascuno. Essi rappresentano lo strumento prioritario per superare l'ineguaglianza sostanziale e assicurare l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione.

La scuola è il luogo dove il diritto all'educazione e all'istruzione diventa dovere e responsabilità per la cittadinanza attiva. La scuola del terzo Millennio tiene conto di due dimensioni equamente importanti: da una parte, la cura e il dovere di riconoscere l'unicità delle persone e rispettarne la specificità dei talenti e dei bisogni e, dall'altra, la capacità di progettare percorsi educativi e di istruzione personalizzati nell'ambito del contesto classe, in un delicato equilibrio fra persona e gruppo, in una dinamica che si arricchisce dei rapporti reciproci e della capacità di convivenza e rispetto civile.

In tale ottica diventa fondamentale agire in favore di tutti gli studenti, ognuno con le proprie specificità, al fine di garantire una proposta di educazione e d'istruzione equa e di qualità per tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i limiti che si frappongono alla sua crescita come persona e come cittadino.

Per questi motivi, con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1760 di data 28 settembre 2018 è stata affidata ad IPRASE l'operazione progettuale denominata "Le nuove frontiere del diritto all'istruzione - fase 2 - Rimuovere le difficoltà di apprendimento, favorire una scuola inclusiva e preparare i cittadini responsabili e attivi del futuro (CUP C69E18000140001 – codice progetto 2018\_3\_1011\_IP.01)", nell'ambito del PO FSE 2014-2020, finanziata con il concorso del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento.

Tale operazione progettuale si propone di realizzare programmi educativo/didattici specifici per bambini e ragazzi con problematiche legate alla presenza di bisogni educativi speciali (in situazione di disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, con DSA o in situazione di svantaggio), sperimentazioni dirette e applicazioni assistite sul campo, con verifica della funzionalità dei programmi di intervento elaborati; promozione sul territorio provinciale delle pratiche di intervento educativo più funzionali, osservazione e monitoraggio dell'efficacia dei programmi stessi e degli esiti prodotti. In particolare si prevede di realizzare percorsi di ricerca o di supporto e accompagnamento formativo esperienziale volti a migliorare i livelli e la qualità di inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali e a corresponsabilizzare e coinvolgere attivamente i diversi servizi e stakeholders, interni ed esterni alla scuola, che si prendono cura del progetto di vita di questi bambini e ragazzi, ai fini dell'attuazione di forme di didattica inclusiva efficaci e pervasive e della realizzazione di progettazioni integrate e coerenti. Si mirerà a realizzare l'inclusione scolastica di tutti attraverso sia strumenti di personalizzazione innovativi che strumenti per la classe fondati su una didattica e valutazione per competenze. Particolare attenzione verrà posta alla creazione e al consolidamento di un linguaggio comune tra mondo della sanità e mondo della scuola, per sancire l'unità di intenti e favorire la reciproca contaminazione positiva.

È in quest'ambito che si inserisce la richiesta del presente servizio.

## **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

Il servizio è finalizzato a sostenere l'Amministrazione appaltante - IPRASE - relativamente all'implementazione di attività di progettazione e realizzazione di strumenti innovativi di personalizzazione dei percorsi degli studenti con BES, in attuazione del PO FSE 2014-2020 "Le nuove frontiere del diritto

all'istruzione. Rimuovere le difficoltà di apprendimento, favorire una scuola inclusiva e preparare i cittadini responsabili e attivi del futuro – Fase 2 (CUP C69E18000140001 – codice progetto 2015\_3\_1011\_IP.01).

Il servizio richiesto, quale oggetto dell'appalto, è il seguente: progettazione e implementazione, negli anni scolastici 2020-21 e 2021-22, di un Reasoning System basato su Artificial Intelligence (AI) per la stesura di strumenti personalizzati per soggetti con BES, coerenti con il loro profilo di funzionamento e con le più recenti indicazioni ed evidenze pedagogiche e sanitarie.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

## **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

Il servizio di cui all'art. 1 deve comprendere le seguenti attività:

### **2.1 Analisi approfondita dei bisogni espressi dall'Ente appaltante e delle caratteristiche sempre in evoluzione del contesto di riferimento**

L'aggiudicatario dovrà garantire una costante e approfondita acquisizione delle informazioni più aggiornate sull'ambito di intervento, data la sua complessità, e garantire il recepimento di eventuali variazioni rilevanti rispetto al contesto e ai relativi bisogni.

### **2.2 Fornitura dell'architettura di sistema basata sull'AI**

L'aggiudicatario dovrà fornire un disegno architettuale funzionale, anche dal punto di vista tecnico, e finalizzato a soddisfare le esigenze espresse dall'Ente appaltante. Tale disegno dovrà essere sottoposto all'Ente appaltante e potrà essere modificato o integrato in funzione di eventuali esigenze che potrebbero emergere in itinere e di conseguenza richiedere l'aggiunta di componenti non precedentemente considerate.

### **2.3 Analisi, selezione e validazione dei dati**

L'aggiudicatario dovrà essere in grado di raccogliere, analizzare e validare i dati che andranno a costituire il dataset del modello proposto, parte costitutiva del Reasoning System.

L'aggiudicatario dovrà garantire la coerenza del dataset con gli obiettivi indicati dall'Ente appaltante.

### **2.4 Sviluppo e testing del modello proposto**

L'aggiudicatario dovrà fornire una prima versione del modello basato sull'AI.

L'Ente appaltante verificherà se tale modello risulterà in linea con le proprie aspettative e indicherà le eventuali modifiche da apportare.

Dopo aver apportato le eventuali modifiche di cui sopra, l'aggiudicatario dovrà sperimentare il modello proposto, sottoporlo a specifici test e apportare tutti gli ulteriori cambiamenti necessari, palesati dagli esiti della sperimentazione per arrivare alla versione definitiva.

### **2.5 Fornitura della versione definitiva e di attività di formazione per il personale che andrà ad utilizzare il modello proposto**

L'aggiudicatario dovrà fornire la versione definitiva del modello e predisporre la sua messa online, prevedendo un'interfaccia API per future integrazioni. Insieme alla versione definitiva, l'aggiudicatario

dovrà altresì consegnare una versione esplicativa del modello che verrà usato dall'Ente appaltante a fini divulgativi e di rendicontazione.

L'aggiudicatario dovrà altresì fornire almeno 20 ore di attività di formazione e training per il personale della scuola e della sanità, che comincerà ad utilizzare il modello.

Il rilascio della versione definitiva del modello e l'attività di formazione di cui sopra dovranno essere ultimati **entro il 30 novembre 2021**.

Insieme alla versione definitiva, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Ente appaltante un manuale d'uso nonché la documentazione tecnica relativa all'architettura del modello.

A seguito del rilascio della versione definitiva, l'aggiudicatario consegnerà inoltre all'Ente appaltante una copia del codice sorgente, anche tramite l'abilitazione all'accesso da remoto.

Resta inteso che la proprietà del codice sorgente del modello è in ogni caso dell'Ente appaltante, che, alla scadenza del contratto, ha la facoltà di richiederne il trasferimento su altra infrastruttura server.

## 2.6 Fornitura servizio di hosting

L'aggiudicatario dovrà garantire altresì la fornitura del servizio di hosting dell'architettura cloud sviluppata per tutta la durata del contratto, come indicata all'art. 7, con le opportune misure di sicurezza e manutenzione. La remunerazione di tale servizio verrà effettuata in un'unica soluzione in via posticipata al termine del servizio. Nella suddetta remunerazione si intendono compresi tutti i costi connessi alla gestione del server e dei servizi ad esso collegati. Il server utilizzato in base alle opzioni che indicherà l'aggiudicatario dovrà trovarsi in un Paese che risponda alle regole previste dal Regolamento UE 2016/679 in materia di Riservatezza e tutela della privacy (GDPR).

## 2.7 Modalità di esecuzione del servizio

Tutte le attività descritte nel presente articolo dovranno essere svolte in conformità del cronogramma operativo/finanziario presentato in sede di offerta.

Nell'espletamento di tutte le attività dovrà inoltre essere rispettata la normativa dettata dal Regolamento Europeo UE/2016/679 in materia di Riservatezza e tutela della privacy (GDPR). In particolare il modello dovrà essere sviluppato secondo l'approccio "Security by Design" e "Security by Default" in conformità ai moderni standard di sicurezza, in modo da garantire la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. L'aggiudicatario deve altresì garantire la conformità del modello alle misure di sicurezza del trattamento dei dati contemplate all'art. 32 del GDPR.

## 2.8 Risorse professionali

Per l'espletamento delle varie attività e servizi richiesti nel presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà servirsi di un gruppo di lavoro composto da personale altamente qualificato; in particolare si richiede di mettere a disposizione **almeno 5 risorse professionali**, suddivise per funzione, come riportato nella seguente Tabella 1:

**TABELLA 1**

Num.	FIGURA PROFESSIONALE	COMPETENZE RICHIESTE
1	Project Manager	Almeno 5 anni di esperienza nella gestione di progetti in ambito ICT, con specializzazione in Artificial Intelligence
1	Software Architect	Almeno 5 anni di esperienza nello sviluppo di progetti software e capacità di pianificazione

1	Data Scientist	Almeno 1 anno di esperienza di algoritmi di Artificial Intelligence e Deep Learning
1	Full-stack Developer	Almeno 3 anni di esperienza nello sviluppo di applicazioni lato front-end e back-end
1	Front-end Developer	Almeno 1 anno di esperienza nello sviluppo di interfacce grafiche

Con riferimento alle attività di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 è stato stimato un impegno complessivo nell'arco di durata contrattuale pari a 195 giornate uomo (8 ore lavorative), secondo l'articolazione per figura professionale sintetizzata dalla Tabella 2.

**TABELLA 2**

FIGURA PROFESSIONALE	GIORNATE UOMO
Project Manager	15
Software Architect	30
Data Scientist	80
Full-stack Developer	35
Front-end Developer	35
<b>TOTALE</b>	<b>195</b>

Iprase si riserva in qualunque momento, nel periodo di durata contrattuale, di segnalare disfunzioni in modo che l'azienda possa provvedere ad un'eventuale integrazione/sostituzione delle figure professionali coinvolte nel processo di realizzazione del servizio richiesto.

Si precisa che tutti i costi relativi alle attività e ai servizi richiesti dovranno essere commisurati in giornate uomo. Il costo orario unitario dovrà essere conforme alle tariffe previste dal Fondo Sociale Europeo, "Criteri e modalità per l'attuazione del programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione dell'art. 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 e ss.mm., quindi non superiore ai 100 euro al netto di IVA.

### **Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore si impegna ad eseguire le attività descritte all'art. 2 nel rispetto del contratto, del presente capitolato tecnico-amministrativo, dell'offerta tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'appaltatore si impegna a nominare un Referente che avrà la responsabilità di gestire e risolvere tutte le problematiche legate al corretto svolgimento del contratto nei confronti della stazione Appaltante.

L'appaltatore è tenuto a partecipare a tutte le riunioni periodiche richieste dalla stazione appaltante e a rendicontare bimestralmente sullo stato di avanzamento delle attività contrattualmente previste tramite la **relazione periodica** di cui all'art. 13 del presente Capitolato.

L'appaltatore si obbliga a garantire la stabilità della composizione del gruppo di lavoro come indicata nell'offerta tecnica, impegnandosi a non variarne la composizione soggettiva, se non per motivate ragioni organizzative ed esigenze imprenditoriali e previo consenso della stazione appaltante. Resta inteso che i nuovi componenti del gruppo di lavoro dovranno possedere requisiti equivalenti a quelli posseduti dalle corrispondenti figure professionali indicate in sede di offerta tecnica.

L'appaltatore dovrà rispettare i criteri FSE per la pubblicità dell'attività. In particolare, tutti i documenti e i materiali informativi relativi all'attuazione del progetto diretti ai partecipanti alle attività devono contenere i seguenti elementi:

- il logo dell'Unione europea, con la dicitura "Unione europea – Fondo sociale europeo";
- il logo della Repubblica italiana;
- il logo della Provincia autonoma di Trento, con la dicitura "Provincia Autonoma di Trento";
- il logo di IPRASE;
- la seguente dichiarazione: "Questa iniziativa è realizzata nell'ambito del Programma operativo FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento grazie al sostegno finanziario del Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento", che deve risultare ben visibile e facilmente leggibile. In caso di documenti o materiali audiovisivi, tale dichiarazione deve essere proposta a voce o in sovrapposizione.

L'utilizzo dei loghi è escluso solo in caso di trasmissioni radiofoniche.

Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte deve essere presente almeno il logo dell'Unione europea.

#### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

La stazione appaltante provvede a coordinare con l'appaltatore l'attività affidata avvalendosi a tal fine di un Referente interno.

#### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli*

*appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;*

- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “*Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»*”;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.*”;
- le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

## **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

1. il Capitolato tecnico-amministrativo e l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";
2. l'offerta tecnica dell'appaltatore;
3. l'offerta economica dell'appaltatore;
4. in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

Ai sensi dell'art. 39 ter, co. 1bis, della L.P.n. 23/1990 e dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs n.50/2016, il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

## **Art. 7 – Durata del contratto**

Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e si concluderà il **31 dicembre 2022**.

Ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

## **Art. 8 – Importo del contratto**

L'importo totale dell'appalto è stimato in Euro 96.000,00 oltre iva così articolato:

<b>Tipologia attività</b>	<b>Anno</b>	<b>Base d'asta</b>
Sviluppo reasoning system comprensivo di attività formativa per il suo utilizzo	2021	94.000,00
Servizio di hosting	2022	2.000,00
	<b>Totale €</b>	<b>96.000,00</b>

Le attività connesse all'esecuzione dell'appalto verranno esperite in assenza di quelle del committente e pertanto la stazione appaltante non ha provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. **DUVRI**), di cui al comma 3 dell'art. 26, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto non esistono rischi di interferenza. I costi per la sicurezza sono pari a zero.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

## **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

## **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

## **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

## **Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 106 del del D.Lgs. n. 50/2016.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

## **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore come di seguito specificato:

- per le attività di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 in quote bimestrali in relazione a quanto effettivamente realizzato come da **relazione periodica** sullo stato di avanzamento delle attività;
- per il servizio di hosting di cui al punto 2.6, in un'unica soluzione in via posticipata al termine del servizio.

I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, ai fini del quale dovrà essere presentata la **relazione periodica** sullo stato di avanzamento delle attività che dovrà essere costituita da:

- cronogramma operativo-finanziario che dia conto della percentuale di completamento delle attività previste e del relativo avanzamento finanziario;
- relazione dettagliata sull'attività svolta.

L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dalla presentazione della relazione periodica ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

## **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.

Ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto.

## **Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore**

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

## **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## **Art. 17 – Subappalto**

Stante la natura altamente specialistica del servizio richiesto, non è ammesso il subappalto.

## **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

## **Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella

località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

### **Art. 20 – Sicurezza**

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

### **Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

### **Art. 22 – Proprietà dei prodotti**

Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

### **Art. 23 – Trattamento dei dati personali**

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è I.P.R.A.S.E. che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente

capitolato tecnico-amministrativo, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

### **Art. 24 – Garanzia definitiva**

Stanti i requisiti di capacità richiesti ai fini della partecipazione al presente bando e le modalità di esecuzione del servizio in esso stabilite, si esonerano gli operatori economici dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi del comma 11, dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016.

**Detto esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, pari ad un ribasso ulteriore, stabilito nella misura dello 0,75 per cento.**

### **Art. 25– Obblighi assicurativi**

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO)

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

### **Art. 26 – Penali**

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, salvo accordo preventivo con la Stazione appaltante, sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

Per ogni prodotto/attività non realizzata o realizzata in maniera difforme da quanto indicato in offerta tecnica, la stazione appaltante applicherà una penale fino a un massimo di €3.000,00.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 27, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Art. 27 – Risoluzione del contratto**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a. frode nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- d. perdita, da parte dell'appaltatore, di uno dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del contratto;
- e. applicazione di penali tali da superare il limite del 10% del valore del contratto ai sensi dell'art. 27 del presente capitolato;
- f. in presenza di "non conformità" emerse durante i controlli periodici sull'esecuzione del contratto e che evidenzino oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, o che potenzialmente siano in grado di arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 14 co.3 del presente capitolato;
- g. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza previa autorizzazione della stazione appaltante;
- h. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

### **Art. 28 – Recesso**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 29 – Definizione delle controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

## **Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con IPRASE, identificato con il CIG n. **8551533446** /CUP n. **C69E18000140001**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a IPRASE della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a I.P.R.A.S.E.”.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n° 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto

### **Art. 31 – Obblighi in materia di legalità**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a I.P.R.A.S.E. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

### **Art. 32 – Spese contrattuali**

L'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

### **Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

### **Art. 34 – Disposizioni anticorruzione**

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante al link <https://www.iprase.tn.it/prevenzione-della-corruzione>, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 35 – Norma di chiusura**

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

## **Allegato - “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati”**

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l’aggiudicatario è nominato “Responsabile del trattamento” (di seguito, il “Responsabile”). Il Responsabile pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all’art. 1176, co. 2 del Codice Civile – della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti dell’Autorità di controllo) nonché alla scrupolosa osservanza delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
2. Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali all’esecuzione del contratto di appalto e deve essere esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, il contratto stesso. I dati personali oggetto di trattamento saranno costituiti esclusivamente dai dati comunicati dal Titolare. Il Responsabile non potrà utilizzare nessuna diversa forma di acquisizione dei dati personali predetti. Qualora i dati personali siano trattati in Paesi extra europei, il Responsabile è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 45-47 del Regolamento.
3. Il Responsabile assume l’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti al contratto di appalto, soddisfi i requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati. In particolare il Responsabile si obbliga a:
  - adottare le misure di sicurezza necessarie a garantire la riservatezza dei dati personali, adeguate a ridurre al minimo i rischi di distruzione ovvero di perdita intenzionale o accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e di trattamento non conforme alle finalità dichiarate, impegnandosi a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento;
  - garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
  - assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento o degli obblighi riguardanti la tenuta del registro dei trattamenti, di cui all’art. 30, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione;
  - assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
  - comunicare immediatamente al Titolare, non appena venuto a conoscenza dell’evento, ogni violazione della sicurezza (data breach) che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto dello stesso;
  - rispettare la disciplina vigente in materia qualora il Responsabile operi in qualità di “Amministratore di sistema”;
  - restituire al Titolare tutti i dati personali al termine delle attività oggetto del contratto e cancellare le copie esistenti – salvo che il diritto dell’Unione o dello Stato Italiano preveda la conservazione dei dati stessi – dandone conferma scritta al Titolare.
4. Con le presenti istruzioni il Titolare conferisce al Responsabile autorizzazione scritta generale a ricorrere ad eventuali ulteriori Responsabili del trattamento (di seguito “Sub-Responsabili”) a condizione che:
  - informi preventivamente il Titolare sia dell’identità dei Sub-Responsabili sia di eventuali modifiche (aggiunte o sostituzioni) che li riguardino al fine di consentirgli di opporsi al loro impiego o alle suddette modifiche;
  - eserciti adeguati controlli nella selezione dei Sub-Responsabili e mantenga verso il Titolare l’intera responsabilità per l’inadempimento dei Sub-responsabili agli obblighi in materia di protezione dei dati;
  - stipuli accordi in forma scritta con i Sub-Responsabili che contengano gli stessi obblighi contenuti nel presente allegato.
5. Il titolare e il Responsabile del trattamento si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro.

Firma per accettazione<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> La mancata accettazione comporta l’impossibilità di procedere alla stipula del contratto di appalto